I.T.C. XXIV MAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA
ENTE GESTORE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
"XXIV MAGGIO 1915"
PARITARIO Codice METD065008
D.A. n°62 del 13/01/2014
(ex D.A. n° 161/XI del 16/03/2009 – ex D.A. N.66/IX del 16/02/04-
ex D.A. Reg. n.1334 del 04/07/88- ex D.A. Reg. n.961 del 17/11/98)
VIA CANNIZZOLI N°58
98039 TRAPPITELLO-TAORMINA (ME)
TEL/FAX 0942-59300

Circolare n° 18 /2025

- Ai Docenti
- Al personale

Al sito web

OGGETTO: Formazione sulla sicurezza per lavoratori, valida ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni: elenco del personale soggetto a formazione.

Si ricorda a tutti i Docenti ed al Personale ATA che ogni lavoratore deve obbligatoriamente aver svolto, un corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori (parte generale + specifica), della durata di 12 ore complessive (4 h + 8 h), ed un successivo aggiornamento quinquennale (durata 6 ore), valido ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni.

Pertanto, si invitano tutti i Docenti e tutto il Personale A.T.A. a voler verificare la propria situazione affinchè si possa consentire alla scuola di avviare se necessari i corsi di formazione / aggiornamento sulla sicurezza, presumibilmente nel mese di novembre 2025.

Si ribadisce che la normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro, disciplinata dal D. Lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai propri dipendenti una formazione adeguata e aggiornata in materia di salute e sicurezza.

D'altro canto, l'art. 20, comma 2, lettera h) del D.Lgs.81/2008 impone ai lavoratori l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento.

Questo significa che il dipendente se non è in possesso dei requisiti sulla sicurezza non può rifiutarsi a frequentare i corsi senza una motivazione valida.

Pertanto, un lavoratore che non partecipa alla formazione obbligatoria sulla sicurezza può incorrere in diverse conseguenze sia a livello disciplinare che legale. L'art. 59 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i lavoratori che non partecipano ai corsi di formazione obbligatori siano puniti con l'arresto fino ad 1 mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro.

Oltre a ciò, dal punto di vista dei provvedimenti disciplinari, la mancata partecipazione può essere considerata un'infrazione disciplinare con provvedimenti che possono variare dal richiamo scritto alla sospensione dal lavoro poiché impedisce al lavoratore di svolgere le proprie mansioni in sicurezza e rappresenta una violazione ai suoi doveri contrattuali.

Trappitello – Taormina 06/10 /2025

P.P.V.

Il Preside
Prof. Salvatore Loria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93